

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4037

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Interessi sui conti correnti intrattenuti con la tesoreria dello Stato
dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro

Presentato il 3 ottobre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La situazione delle Casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro mostra segni di tensione in relazione a talune situazioni che influenzano negativamente la gestione.

In particolare è da evidenziare che l'investimento immobiliare è caratterizzato dalla crescente diminuzione di redditività degli investimenti immobiliari nonostante da tempo sia stata perseguita una accurata selezione di tale tipo di investimenti, anche attraverso il graduale e prudente smobilizzo dei complessi meno validi.

È da tenere presente, inoltre, che le gestioni delle Casse pensioni sono state gravate dell'onere relativo al contributo di solidarietà istituito dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che per l'anno 1987 ammonta a 528 miliardi.

Altra non lieve turbativa alla gestione deriva dalla considerevole dimensione della morosità contributiva degli Enti datori di lavoro che, allo stato, ha raggiunto l'importo di circa 2.200 miliardi, il che determina il venir meno di una corrispondente possibilità di impiego con una perdita di entrate quantificabile in circa

200 miliardi annui; per eliminare tale morosità è allo studio un insieme di misure, anche di proposizione legislativa, che potranno gradualmente eliminare tale situazione.

In tali circostanze si ravvisa l'opportunità di ripristinare la fruttiferità dei fondi giacenti presso la Tesoreria centrale dello Stato, venuta a cessare per effetto della norma di cui all'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130; tale opportunità è stata peraltro segnalata dalla Corte dei

conti in sede di relazione sui bilanci del 1985 relativi alle Casse pensioni gestite dal Ministero del tesoro.

In tal senso provvede il presente disegno di legge con un onere per il bilancio dello Stato valutato in 70 miliardi annui a cui si fa fronte mediante utilizzazione dell'apposito accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le norme di cui all'articolo 19, quinto comma, primo periodo, e sesto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono estese ai depositi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 70 miliardi per il triennio 1987-1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.